

[Oggetto: L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSUS PROCURATOR È MERA DIFESA E NON ECCEZIONE IN SENSO STRETTO]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. CICALA Mario - Presidente Sezione -
Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15678/2013 proposto da:

R.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'Avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati CLAUDIO CONSOLO e SILVIO MALOSSINI, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

H.V.L. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'Avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati CHRISTOPH SENONER e LUCA MAZZEO, per procura speciale alle liti con autenticazione di firma del notaio Dott. Luca Barchi di Bolzano, rep. 25473 del 30/04/2015;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 12/2013 della CORTE D'APPELLO di Trento -

Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 26/01/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

uditi gli Avvocati CLAUDIO CONSOLO, CHRISTOPH SENONER e BRUNO NICOLA SASSANI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - I rappresentanti di F.A. (cioè i suoi due figli, F.C. e Ch., muniti di procura del padre) e HVL s.p.a. hanno concluso, con due distinti contratti del 21 dicembre 2002, una compravendita immobiliare. Non tutto il prezzo dovuto dall'acquirente società ad F.A. è stato versato: una quota è andata a compensare posizioni debitorie direttamente riferibili al venditore; altra parte del prezzo (Euro 1.075.019,74) è stata trattenuta da HVL s.p.a., in accordo con i rappresentanti del venditore, a compensazione di crediti che la società vantava nei confronti di società di capitali terze riferibili allo stesso F.A..

Quest'ultimo ha contestato, anche a mezzo del proprio legale, la legittimità della compensazione, ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente trattenuti da HVL e ha denunciato l'invalidità della intervenuta transazione, così qualificando il patto collaterale alla vendita immobiliare.

Ritenendosi tuttora creditore per quella quota parte di prezzo non versata ed impiegata per l'estinzione di debiti ad esso non riferibili, F.A. ha quindi ceduto la propria (ritenuta intatta) posizione creditoria a R.J. con contratto dell'11 maggio 2007.

2. - Con citazione in data 25 settembre 2007, R.J. - in qualità di cessionaria dei crediti di F.A., in virtù del citato contratto dell'11 maggio 2007, notificato alla debitrice contestualmente alla citazione - ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, HVL (d'ora in poi anche HVL), chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo residuo delle compravendite immobiliari del 21 dicembre 2002, non versato in quanto

indebitamente compensato per Euro 1.075.019,74 con debiti di società terze e per Euro 38.964,31 per l'IVA dovuta relativamente ad un debito dello stesso F.A..

La convenuta, costituitasi in data 12 febbraio 2008, ha dedotto l'insussistenza dei crediti azionati, allegandone l'estinzione in virtù di un patto di compensazione stipulato con Fo.Cl. e C., in qualità di rappresentanti di F.A..

3. - Con sentenza in data 20 dicembre 2010, il Tribunale di Bolzano, premessa l'inefficacia dell'accordo compensativo collaterale alla compravendita immobiliare, in quanto stipulato dai rappresentanti di F.A. eccedendo i limiti della procura, ha accolto la domanda relativamente alla somma di Euro 1.075.019,74.

Quanto al debito IVA di Euro 38.964,31, il Tribunale ha rilevato che esso era proprio di F.A. e non delle sue società: il meccanismo di estinzione per compensazione, in tal caso, poteva, perciò, operare a prescindere dal patto collaterale alla vendita stipulato dai suoi rappresentanti. Il debitore, inoltre, era tenuto all'adempimento in forza di una sentenza di condanna: egli, dunque, non poteva sottrarsi al pagamento in favore della parte creditrice.

In ordine all'importo principale (1.075.019,74) della domanda di condanna, la sentenza è così motivata:

- HVL ha sempre ammesso di avere effettivamente utilizzato parte del corrispettivo di vendita per risanare posizioni in sofferenza non solo di F.A., venditore e controparte contrattuale nel negozio di vendita immobiliare, ma anche per estinguere debiti di FT s.r.l., AS s.r.l. e NT s.r.l., tutte società di autotrasporti di cui F.A. era a capo;
- detta ammissione, contenuta nella comparsa di costituzione di HVL, provenendo dal soggetto obbligato al pagamento, è sufficiente per privare di valore la quietanza di avvenuto pagamento, contenuta nei due contratti di compravendita;

- la quietanza si regge sul presupposto di una compensazione ritenuta correttamente operata tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo alle parti dell'accordo negoziale di compravendita, ma "stanti le stesse dichiarazioni di parte HVL detta compensazione deve ritenersi corrispondere a realtà solo in parte", giacchè l'obbligazione estinta per compensazione deve esistere in capo al soggetto compensante";

nel caso in esame, non è contestato che il denaro dovuto ad F. A. per la vendita di suoi immobili sia stato dall'acquirente HVL utilizzato non solo per l'estinzione di debiti del F., ma anche per estinguere debiti delle società a r.l. FT, AS e NT, soggetti giuridici diversi con autonomia patrimoniale propria distinta da quella del F.;

- del pari non è contestato che il F. non era obbligato in proprio, quale persona fisica, ad estinguere debiti societari, non risultando che lui avesse prestato fideiussione o garanzia alcuna in favore delle società partecipate, nè che si fosse accollato i debiti delle dette società;

- l'operazione compiuta dai procuratori speciali di F.A. può essere inquadrata non solo "nel negozio traslativo degli immobili già di proprietà di F.A. a HVL, con incasso di una parte del prezzo a mezzo della compensazione con posizioni debitorie di F.A. nei confronti dell'acquirente", ma anche "in un secondo accordo negoziale di rinuncia, da parte del venditore F.A., all'incasso della parte residua del prezzo, rinuncia questa attuata in favore dei terzi FT, AS e NT, a loro volta debitori di HVL";

- "sostiene la convenuta HVL che i procuratori speciali di F. A. fossero muniti dei necessari poteri per attuare l'accordo negoziale di cui sopra e del quale vuole avvalersi. In atti, tuttavia, le procure notarili richiamate negli atti di vendita ...

non sono allegate, sicchè al Tribunale è preclusa la verifica dei poteri conferiti dal titolare del diritto ai procuratori speciali.

Pacifico è che questi fossero muniti del potere di compiere sia l'atto traslativo che le attività di esecuzione dello stesso, incluso l'incasso del prezzo pattuito a nome del rappresentato. Che però fossero da questo autorizzati a compiere anche l'ulteriore negozio abdicativo, con rinuncia all'incasso di parte del prezzo in favore di soggetti terzi, non risulta dai contratti di vendita, nè da altro atto scritto";

- "il difetto di rappresentanza o anche l'eccesso di rappresentanza determinano entrambi la non operatività, nel patrimonio del rappresentato, dell'atto compiuto dal falsus procurator";

- nel caso in esame, in cui parte attrice nega che siano mai stati conferiti ai procuratori speciali "poteri ulteriori rispetto a quelli necessari per concludere il negozio traslativo", "la prova dell'esistenza del potere a validamente compiere l'atto abdicativo, in favore dei soggetti terzi summenzionati, spetta a chi vuole avvalersi del negozio, quindi a HVL. Tale onere di prova non è stato ad oggi assolto dalla odierna convenuta; non risulta quindi che i poteri rappresentativi conferiti da F.A. ai propri procuratori coprissero alcun pagamento di debito altrui e quindi la possibilità, per HVL, di procedere alla compensazione come in effetti attuata".

4. - La sentenza di primo grado è stata impugnata in data 25 gennaio 2011 da HVL s.p.a., che ha denunciato, tra l'altro, la violazione dell'art. 112 c.p.c. , avendo il Tribunale sollevato d'ufficio l'eccezione d'inefficacia dell'accordo compensativo in conseguenza del superamento dei limiti del potere di rappresentanza, mentre l'attrice non aveva mai dedotto che i rappresentanti di F.A. avevano concluso questo accordo eccedendo i limiti del potere di rappresenta loro conferito dal rappresentato, ma si era limitata a sostenerne l'inefficacia sul rilievo che F.A. non doveva rispondere personalmente dei debiti delle sue società, e l'invalidità perchè il patto aveva

natura transattiva e non era rivestito di forma scritta.

Nel giudizio di appello R.J., costituitasi in data 13 aprile 2011, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione e ha proposto appello incidentale relativamente al rigetto della domanda di pagamento di Euro 38.964,31.

5. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 gennaio 2013, la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma dell'impugnata pronuncia, ha rigettato la domanda nonchè l'appello incidentale e condannato l'attrice alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

5.1. - La Corte territoriale ha respinto innanzitutto il primo motivo di impugnazione della HVL relativo alla legittimazione processuale della cessionaria, rilevando che, trattandosi "di far valere il diritto di credito di cui ha acquistato la titolarità", la R. agisce "non quale sostituta processuale di F.A. al di fuori delle ipotesi normativamente previste", ma "proprio per far valere un diritto che le appartiene in via esclusiva".

Quanto alle altre censure dell'appellante principale, la Corte d'appello ha osservato che "la correttezza dell'osservazione circa il difetto di potere in capo ai rappresentanti di F.A. appare confermata anche alla luce della procura che HVL ha prodotto nel presente grado d'appello": "come si ricava dal dimesso documento del fascicolo di secondo grado dell'appellante, F.A. ha abilitato i suoi rappresentanti al compimento di atti di gestione del proprio patrimonio", "non invece a porre in essere atti a titolo gratuito che ne provocassero il depauperamento".

Tanto premesso, la Corte territoriale ha sottolineato che l'eccezione d'inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator è riservata all'iniziativa di parte e non avrebbe potuto conseguentemente essere rilevata d'ufficio dal primo giudice.

Ha precisato in particolare la Sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello: "I rappresentanti di F.A., evidentemente previo accollo in capo al rappresentato dei debiti delle sue società, hanno accettato di portarli in detrazione al credito per il prezzo della vendita immobiliare. Poichè, dunque, l'effetto estintivo è stato ottenuto mediante un'attività negoziale posta in essere da falsi procuratores, essa è da ritenersi inefficace sino a quando il dominus decida definitivamente di ratificarla. Tale inefficacia è, tuttavia, deducibile solo con eccezione di parte. La quale, però, nel caso di specie non è stata sollevata dalla cessionaria del credito R.J.. Essa, infatti, si è limitata a dedurre che dei debiti societari F.A. non doveva rispondere personalmente. Ha poi soggiunto che l'accordo concluso dai suoi rappresentanti aveva natura transattiva ed era invalido perchè privo di forma scritta".

Infine, la Sezione distaccata di Bolzano ha rigettato l'appello incidentale della R. relativamente al mancato saldo del prezzo di acquisto degli immobili per l'ulteriore importo di Euro 38.964,31, pari al credito per rimborso IVA che la compratrice assumeva di vantare nei confronti del venditore in proprio e non nei confronti delle sue società.

6. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello R. J. ha proposto ricorso, con atto notificato il 13 giugno 2013, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. : in via principale per la qualifica di eccezione in senso stretto anzichè in senso lato e per il conseguente omesso rilievo d'ufficio dell'inefficacia del patto di compensazione, con accollo di debiti altrui, stipulato dai falsi rappresentanti; ed in via subordinata per l'omessa pronuncia, neppure in punto di tardività, su detta eccezione, svolta dalla deducente nella comparsa di costituzione in appello. In particolare, ad avviso della ricorrente, l'eccezione de qua, non essendo riservata dalla legge alla parte e non corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, implicito solo nell'esercizio del potere di ratifica e, quindi, non nella negazione ma nell'attribuzione di efficacia al contratto, dovrebbe includersi nel novero delle eccezioni in senso lato, alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente. Tale conclusione - si sostiene - non contrasterebbe con il riconoscimento della legittimazione a far valere la temporanea inefficacia del contratto concluso solo in capo allo pseudo rappresentato (e non al terzo contraente), essendo detta legittimazione fondata, non già sulla natura di eccezione in senso stretto, ma sul fatto che tutte le volte che il falsamente rappresentato agisca dando vigore al contratto tale suo agire nel processo configura ratifica (pur se tacita).

La società HVL s.p.a. ha resistito con controricorso, insistendo sulla configurazione dell'inefficacia del contratto per mancanza di poteri rappresentativi come eccezione in senso stretto, in considerazione del suo collegamento con il potere di ratifica attribuito al falsus procurator, di cui sarebbe precluso l'esercizio con il rilievo d'ufficio del giudice, ed in ogni caso negando, da un lato, l'asserita violazione dei limiti della procura da parte dei rappresentanti di F.A. e, dall'altro, la legittimazione della cessionaria del credito a formulare l'eccezione in esame. Fissata l'udienza dinanzi alla Seconda Sezione civile, la ricorrente ha replicato alle deduzioni della controricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c. , depositata il 3 giugno 2014.

7. - La Seconda Sezione civile, con ordinanza interlocutoria 27 giugno 2014, n. 14688, ha rimesso gli atti al primo presidente della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 374 c.p.c. , comma 2, sulla questione di massima di particolare importanza se l'inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator sia rilevabile d'ufficio o solo su eccezione di parte.

L'ordinanza di rimessione ritiene il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'inefficacia (temporanea) del contratto concluso dal falsus procurator non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del falso rappresentato, e conseguentemente non è proponibile per la prima volta in appello - non adeguatamente giustificato, alla luce dell'inesistenza del vincolo giuridico (inesistenza confermata dalla possibilità di ratifica e di actio interrogatoria), e potenzialmente confliggente con altri arresti giurisprudenziali (tra cui Sez. 2[^], 23 marzo 1977, n. 1141, secondo cui il giudice del merito può rilevare d'ufficio, in base alle prove esistenti nel processo, la mancata conclusione del contratto per difetto d'incontro dei reciproci consensi, trattandosi della verifica dell'inesistenza di un elemento del diritto dedotto in giudizio e non dell'accertamento di un controdiritto, materia di eccezione in senso proprio).

8. - Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Acquisita la relazione dell'Ufficio del massimario, e depositate da entrambe le parti memorie illustrative, il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 12 maggio 2015.

Motivi della decisione

1. - La questione di massima di particolare importanza rimessa all'esame delle Sezioni Unite è se la deduzione della inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator costituisca materia di eccezione in senso stretto, che come tale può essere sollevata solo dal falsamente rappresentato ed esclusivamente nella fase iniziale del processo di primo grado, o sia una eccezione in senso lato, dunque non solo rilevabile d'ufficio ma proponibile dalle parti per tutto il corso del giudizio di primo grado e finanche per la prima volta in appello.

2. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'inefficacia del contratto concluso dal rappresentante senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli non può rilevarsi d'ufficio ma solo su eccezione di parte, ed essendo volta a tutelare il falso rappresentato può essere fatta valere solo da quest'ultimo (o dai suoi eredi), mentre non è invocabile dal terzo contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per avere confidato senza propria colpa nell'operatività del contratto.

Questo principio di diritto ha dato vita ad un orientamento uniforme e consolidato nel tempo (Sez. 2[^], 23 gennaio 1980, n. 570; Sez. 2[^], 8 luglio 1983, n. 4601; Sez. 1[^], 29 marzo 1991, n. 3435; Sez. 3[^], 8 luglio 1993, n. 7501; Sez. 1[^], 14 maggio 1997, n. 4258; Sez. 2[^], 10 maggio 1999, n. 11396; Sez. 2[^], 29 ottobre 1999, n. 12144; Sez. 1[^], 13 dicembre 1999, n. 13954; Sez. 2[^], 15 gennaio 2000, n. 410; Sez. 3[^], 9 febbraio 2000, n. 1443; Sez. 3[^], 26 febbraio 2004, n. 3872;

Sez. 1[^], 30 marzo 2005, n. 6711; Sez. 2[^], 7 febbraio 2008, n. 2860;

Sez. 2[^], 17 giugno 2010, n. 14618; Sez. 3[^], 20 giugno 2011, n. 13480;

Sez. 2[^], 26 luglio 2011, n. 16317; Sez. 2[^], 24 ottobre 2013, n. 24133; Sez. Lav., 23 maggio 2014, n. 11582).

La conseguenza di tale indirizzo giurisprudenziale è che dell'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator il giudice non può tenere conto se, pur emergendo dagli atti di causa il difetto del potere rappresentativo e la mancanza della intervenuta ratifica, lo pseudo rappresentato non solleva questa eccezione, o la solleva in ritardo rispetto al momento in cui avrebbe dovuto farlo.

Il fondamento dell'inquadramento dell'eccezione di inefficacia del contratto tra le eccezioni in senso stretto viene fatto risiedere:

(a) nella circostanza che, non vertendosi in ipotesi di nullità, non soccorre la regola dettata dall'art. 1421 c.c.; (b) nel rilievo che si è di fronte ad una inefficacia asimmetrica (il terzo contraente è vincolato, mentre il falsamente rappresentato non lo è), e che l'improduttività di effetti è rivolta alla protezione della sfera giuridica della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito.

3. - La dottrina generalmente approva la soluzione della giurisprudenza.

Talora si sottolinea che l'inefficacia del contratto tutela il falso rappresentato: per questo può farsi valere solo da lui; non può rilevarsi d'ufficio; tanto meno può invocarsi dal terzo contraente, il quale è vincolato dal contratto.

Talaltra si rileva che, nella prospettiva normativa, il dominus si pone come arbitro delle sorti della fattispecie, in positivo e in negativo, potendo sia ratificare il negozio o farne al contrario dichiarare la definitiva inidoneità operativa: a differenza dell'eccezione di nullità, che si colloca in una dimensione statica, l'eccezione dello pseudo rappresentato si inserisce in una vicenda instabile e fluida, perchè l'assenza del vincolo è recuperabile ad libitum dell'interessato.

Ancora, si associa la natura in senso stretto dell'eccezione al fatto che la legittimazione ad agire per far valere l'inefficacia del contratto spetta soltanto allo pseudo rappresentato.

3.1. - Questo indirizzo interpretativo, che riconduce l'inefficacia del contratto nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito nel novero delle eccezioni riservate alla disponibilità dell'interessato, è stato messo, di recente, in discussione da alcune voci dottrinali, che ne hanno evidenziato la non coerenza con il criterio generale in tema di distinzione fra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato nel frattempo elaborato, con riguardo alle fattispecie estintive, modificative o impeditive, dalla

giurisprudenza di queste Sezioni Unite, a partire dalla sentenza 3 febbraio 1998, n. 1099, fino alla ordinanza 7 maggio 2013, n. 10531, passando per la sentenza 27 luglio 2005, n. 15661.

In base a tale criterio distintivo, di norma, tutti i fatti estintivi, modificativi od impeditivi, siano essi fatti semplici oppure fatti-diritti che potrebbero essere oggetto di accertamento in un autonomo giudizio, sono rilevabili d'ufficio, e dunque rappresentano eccezioni in senso lato; l'ambito della rilevanza a istanza di parte (eccezioni in senso stretto) è confinato ai casi specificamente previsti dalla legge o a quelli in cui l'effetto estintivo, impeditivo o modificativo si ricollega all'esercizio di un diritto potestativo oppure si coordina con una fattispecie che potrebbe dar luogo all'esercizio di un'autonoma azione costitutiva.

Muovendosi in questa prospettiva - e premesso che per far valere il fatto impeditivo costituito dalla non operatività, per la sfera giuridica dello pseudo rappresentato, del contratto concluso dal rappresentante in carenza o in eccesso di potere rappresentativo, la legge non prevede espressamente l'indispensabile iniziativa della parte - una parte della dottrina ha appunto contestato che l'eccezione di inefficacia corrisponda all'esercizio di un potere costitutivo dello pseudo rappresentato.

Al riguardo si è rilevato che:

- (a) il codice civile non ha costruito la figura del contratto concluso dal rappresentante senza procura o travalicando i limiti della procura come una fattispecie temporaneamente vincolante anche per lo pseudo rappresentato, dotata quindi di un'efficacia precaria che questi possa rimuovere soltanto attraverso un recesso o un rifiuto eliminativo ovvero mediante l'esercizio, nel processo, con la proposizione dell'eccezione ad esso riservata, di un potere conformativo di scioglimento;
- (b) si è invece di fronte ad una non vincolatività che consegue automaticamente al difetto di legittimazione rappresentativa dello stipulante, secondo lo schema norma-fatto-effetto, e che non abbisogna, per dispiegarsi, dell'intermediazione necessaria dell'esercizio di un potere sostanziale rimesso al falsus dominus;
- (c) affinché lo stato originario di inefficacia resti immutato, e sia riscontrabile dal giudice, non è richiesta allo pseudo rappresentato alcuna iniziativa: egli non deve esercitare alcun diritto potestativo per liberarsi da un contratto che è già, per lui, privo di ogni effetto;
- (d) il legislatore ha sì previsto, in capo al falsamente rappresentato, la titolarità, esclusiva e riservata, di un diritto potestativo: ma questo diritto è quello di imputarsi il contratto realizzando, attraverso la ratifica, la condizione esterna di efficacia dello stesso, non quello di sciogliersi dal vincolo.

Si è inoltre evidenziato che se l'eccezione di inefficacia del contratto è sottratta al rilievo officioso, pur quando la carenza o l'eccesso di potere di chi ha agito come rappresentante emerga ex actis, e la parte interessata, in ragione di una preclusione processuale, non possa più sollevarla in appello, il risultato che si otterrebbe è la ratifica tacita retta dal principio dell'imputet sibi, indipendentemente dall'effettiva ravvisabilità di comportamenti o atti, da parte dello pseudo rappresentato, che implicino necessariamente la volontà di ritenere per sé efficace quel contratto o che, comunque, siano incompatibili con il suo rifiuto.

Ma si tratterebbe - si è fatto notare - di un risultato contrario al diritto sostanziale. Se si attribuisse valore di una ratifica al silenzio mantenuto, rispetto alla domanda giudiziale, dall'interessato che sia rimasto contumace o abbia adottato una strategia processuale che non necessariamente sottende la volontà di fare proprio il contratto rappresentativo, ciò significherebbe, per un verso, far discendere da un comportamento processuale un effetto diametralmente opposto a quello che si sarebbe avuto con l'interpello ai sensi dell'art. 1399 c.c., comma 4, e, per l'altro verso, ricollegare un effetto appropriativo del negozio, con la conseguente instaurazione di una situazione nuova, alla mancata risposta all'invito a difendersi, quando sul piano sostanziale il silenzio del dominus rispetto all'invito proveniente dal terzo contraente ha valore di negazione della ratifica dell'operato del falso rappresentante.

4. - La necessità di interrogarsi se, nella dinamica del processo, la inefficacia, nei confronti del dominus, del contratto concluso dal falsus procurator, costituisca una eccezione in senso lato o una eccezione in senso stretto, sorge ove si muova dalla premessa che la mancanza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui rappresenti un fatto impeditivo della pretesa azionata in giudizio dal terzo contraente.

Solo in tale prospettiva, infatti, si pone il problema se basti, al fine di far scattare la possibilità, per il giudice, di porlo a base della decisione, il presupposto minimo che detto fatto impeditivo risulti dagli atti legittimamente acquisiti in causa; o se occorra anche l'espressa e tempestiva istanza dello pseudo rappresentato affinché gli effetti sostanziali del fatto impeditivo, ove riscontrato esistente sul piano sostanziale, possano essere utilizzati dal giudice come motivo di rigetto della domanda dell'attore.

5. - Ad avviso del Collegio, in tema di rappresentanza volontaria, la sussistenza del potere rappresentativo, con l'osservanza dei suoi limiti, costituisce una circostanza che ha la funzione specifica di rendere possibile che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato: come tale, essa è ricompresa nel nucleo della fattispecie posta a base della pretesa e integra un elemento costitutivo della domanda che il terzo contraente intenda esercitare nei confronti del rappresentato.

Quando si tratta di stabilire, non già semplicemente se il contratto si sia perfezionato, ma se esso produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato, la situazione fenomenica assunta nello schema astratto della disciplina legale pone la legittimazione rappresentativa, accanto allo scambio dei consensi e alla spendita del nome altrui, come elemento strutturale e come ragione dell'operatività, per la sfera giuridica del rappresentato, del vincolo e degli effetti che da esso derivano.

E' noto che il fatto impeditivo si identifica con la mancanza di un presupposto di efficacia, che interrompe il normale ciclo del fenomeno giuridico: collocandosi in una posizione diaframmatica tra il momento della rilevanza e quello della efficacia, il fatto impeditivo, in quanto portatore di un interesse antitetico e prevalente rispetto a quello rappresentato dal fatto inibito, neutralizza, con la propria azione, l'operatività di una fattispecie già completa, impedendole, così, di liberare gli effetti cui avrebbe dato altrimenti luogo.

Ad avviso del Collegio, il terzo contraente che deduce in giudizio un contratto stipulato con il rappresentante per ottenere il riconoscimento e la tutela, nei confronti del rappresentato, di diritti che da quel contratto derivano, pone a fondamento della propria pretesa, non solo (a) gli elementi che l'art. 1325 c.c. , richiede per il perfezionamento del contratto, ma anche (b) che detto contratto è stato concluso da un soggetto, il rappresentante, autorizzato dal rappresentato a stipulare in suo nome, o (b1) che lo pseudo rappresentato, attraverso la ratifica, ha attribuito ex post al falso rappresentante quella legittimazione a contrarre per lui, che gli mancava al tempo del contratto.

Dunque, la presenza di quel potere rappresentativo (o la ratifica da parte dell'interessato) si pone come fatto costitutivo rilevante, come nucleo centrale del fenomeno giuridico di investitura specificamente considerato, in quanto coelemento di struttura previsto in funzione della regola di dispiegamento degli effetti negoziali diretti nei confronti del rappresentato.

5.1. - E' il contesto di diritto sostanziale di riferimento, per come rico-struito dalla dottrina e declinato nelle regole applicative dagli orientamenti giurisprudenziali, che induce a questa soluzione.

Ai sensi dell'art. 1388 cod. civ. , infatti, il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante. La legge condiziona dunque la verifica dell'effetto negoziale diretto nei confronti del rappresentato alla sussistenza della legittimazione rappresentativa in capo al rappresentante. Il contratto, già perfezionato nei suoi elementi essenziali, è pertinente al rappresentato soltanto se questi ha autorizzato che lo si stipulasse in suo nome.

Invece il negozio concluso da chi agisce come rappresentante senza essere tale oppure da chi, pur essendo titolare del potere rappresentativo, ne abbia ecceduto i limiti, non impegna la sfera giuridica del preteso rappresentato, cioè della persona il cui nome è stato illegittimamente speso.

Il contratto stipulato in difetto o in eccesso di rappresentanza non vincola il falsamente rappresentato verso il terzo, perchè chi ha agito non aveva il potere di farlo. Si tratta di un contratto - non nullo e neppure annullabile - ma inefficace in assenza di ratifica (Sez. 2[^], 15 dicembre 1984, n. 6584; Sez. 1[^], 14 maggio 1997, n. 4258; Sez. 2[^], 11 ottobre 1999, n. 11396; Sez. 2[^], 7 febbraio 2008, n. 2860): il negozio stipulato, in rappresentanza di altri, da chi non aveva il relativo potere, è privo di ogni efficacia come tale, potendo acquistarla soltanto in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'interessato (Sez. 2[^], 26 novembre 2001, n. 14944). Il terzo contraente, pertanto, non ha titolo per esercitare nei confronti dello pseudo rappresentato l'azione di inadempimento (Sez. 1[^], 29 agosto 1995, n. 9061) nè quella per l'esecuzione del contratto (Sez. 3[^], 23 marzo 1998, n. 3076). Talvolta si afferma anche che l'inefficacia (temporanea) discende dal fatto che il contratto concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa o a formazione progressiva, un negozio in itinere o in stato di pendenza, destinato a perfezionarsi con la ratifica del dominus (Sez. 2[^], 8 luglio 1983, n. 4601; Sez. 2[^], 17 giugno 2010, n. 14618). Ove la spendita del nome non trovi giustificazione nel potere di rappresentanza (si legge in Sez. 1[^], 9 dicembre 1976, n. 4581) "il negozio non si può ritenere concluso nè dal sostituto nè dal sostituito ed è perciò improduttivo degli effetti suoi propri, configurando ... una fattispecie negoziale in itinere, al cui perfezionamento è necessario, ai sensi dell'art. 1399 c.c. , l'ulteriore elemento della ratifica, solo in conseguenza della quale il regolamento diventa retroattivamente impegnativo anche per il dominus"; "il contratto - medio tempore, cioè tra il momento della conclusione e quello della ratifica - è in stato di quiescenza" (Sez. 1[^], 24 giugno 1969, n. 2267).

5.1.1. - D'altra parte, quando si pone sul terreno dell'applicazione della regola dell'onere della prova, la giurisprudenza di questa Corte non esita a collocare il potere rappresentativo tra gli elementi della fattispecie costitutiva.

Si afferma, infatti, che, poichè il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato produce, a norma dell'art. 1388 cod. civ. , direttamente i suoi effetti nei confronti di quest'ultimo solo in quanto il rappresentante abbia agito nei limiti delle facoltà conferitegli, ove il rappresentato neghi di avere rilasciato l'invocata procura, spetta al terzo che ha contrattato con il rappresentante l'onere di provare l'esistenza e i limiti

della procura (Sez. 3[^], 10 ottobre 1963, n. 2694; Sez. 3[^], 7 gennaio 1964, n. 13; Sez. 1[^], 13 dicembre 1966, n. 2898; Sez. 3[^], 26 ottobre 1968, n. 3598; Sez. 3[^], 30 maggio 1969, n. 1935; Sez. 3[^], 8 febbraio 1974, n. 372; Sez. 3[^], 25 novembre 1976, n. 4460; Sez. Lav., 29 luglio 1978, n. 3788).

6. - La deduzione della inefficacia del contratto stipulato in suo nome da un rappresentante senza poteri rappresenta, pertanto, non una eccezione, ma mera difesa, con la quale il convenuto non estende l'oggetto del processo al di là del diritto fatto valere dall'attore, nè allarga l'insieme dei fatti rilevanti allegati al giudizio.

6.1. - Trattandosi di mera difesa, varranno le seguenti regole processuali:

- (a) in linea di principio, per la formulazione di tale deduzione difensiva il codice di procedura civile non prevede alcuna specifica limitazione temporale (cfr. Sez. 3[^], 16 luglio 2002, n. 10280; Sez. lav., 9 ottobre 2007, n. 21073; Sez. 3[^], 17 maggio 2011, n. 10811;

Sez. lav., 16 novembre 2012, n. 20157; Sez. 3[^], 12 novembre 2013, n. 25415);

- (b) peraltro, la circostanza che l'interessato, costituito nel processo, ometta di prendere posizione circa la sussistenza del potere rappresentativo allegato dall'avversario a sostegno della propria domanda, o comunque ometta di contestare specificamente tale fatto, costituisce un comportamento processuale significativo e rilevante sul piano della prova del fatto medesimo, determinando, in applicazione del principio di non contestazione (per cui v., ora, l'art. 115 c.p.c. , comma 1), una relevatio ab onere probandi;

- (b1) poichè la non contestazione è un comportamento processualmente significativo se riferito a un fatto da accertare nel processo e non alla determinazione della sua dimensione giuridica (cfr. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761), il difetto di specifica contestazione non spiega alcuna rilevanza quando la mancanza del potere rappresentativo dipenda, ad esempio, dalla nullità della procura, per difetto di forma prescritta per la sua validità;

- (b2) il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio) la legittimazione rappresentativa non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Sez. lav., 6 dicembre 2004, n. 22829; Sez. lav., 8 agosto 2006, n. 17947; Sez. lav., 10 luglio 2009, n. 16201; Sez. lav., 4 aprile 2012, n. 5363);

- (c) allorchè la mancanza del potere rappresentativo sia acquisita agli atti, di essa il giudice può tenere conto anche in assenza di una specifica deduzione della parte interessata, giacchè la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Sez. 1[^], 5 agosto 1948, n. 1390; Sez. 2[^], 15 febbraio 2002, n. 2214; Sez. 3[^], 28 giugno 2010, n. 15375);

7. - Se poi sia lo pseudo rappresentato ad agire in giudizio con una domanda che presuppone l'efficacia del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri (ad esempio, al fine di ottenere la condanna del terzo ad adempiere o la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte), certamente nè il terzo potrà difendersi opponendo la carenza del potere di rappresentanza, nè vi sarà spazio per un rilievo officioso di quella carenza di legittimazione. Lo stesso superamento delle ragioni per una rilevanza da parte del giudice si avrà se lo stesso pseudo rappresentato, questa volta convenuto in giudizio, si difenda nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera chiara e univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e conto dal falsus procurator (cfr. Sez. 2[^], 15 novembre 1994, n. 9638; Sez. 1[^], 8 aprile 2004, n. 6937).

Nell'uno e nell'altro caso, questo dipende dal fatto che il comportamento tenuto nel processo dal dominus opera anche sul terreno del diritto sostanziale, facendo venir meno, con la ratifica (pur se tacita), l'originaria carenza dei poteri di rappresentanza e, con essa, la non vincolatività, per la sfera giuridica della persona il cui nome è stato speso, del contratto stipulato dal falsus procurator.

8. - Conclusivamente, deve essere affermato il seguente principio di diritto: "Poichè la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 c.p.c. , la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa".

9. - Sulla base dell'enunciato principio di diritto va esaminato il primo motivo del ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c. , per avere la Corte d'appello ritenuto che il difetto di potere in capo ai rappresentanti in ordine alla pattuita compensazione della posta debitoria di Euro 1.075.019,74, pari al prezzo residuo della compravendita immobiliare, non fosse rilevabile d'ufficio.

9.1. - Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha riconosciuto che l'effetto estintivo è stato ottenuto "mediante un'attività negoziale posta in essere da falsi procuratores", giacchè dall'esame della procura emerge che i rappresentanti di F.A. non avevano il potere di accedere ad un accordo, collaterale ai contratti di vendita immobiliare, comportante la compensazione

del prezzo della vendita con crediti che la società acquirente vantava nei confronti (non di F.A. ma) di società di capitali terze riferibili ad F.A..

Da ciò consegue l'inefficacia, ai sensi dell'art. 1398 c.c. , del patto di compensazione collaterale ai contratti di compravendita immobiliare.

Ha tuttavia errato la Corte d'appello a ritenere che l'inefficacia del patto di compensazione fosse deducibile solo con eccezione di parte (non sollevata nella specie tempestivamente, nel rispetto delle ordinarie preclusioni processuali, dalla cessionaria R.).

Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha stipulato il contratto spendendo il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, ben poteva il Tribunale, senza incorrere in extrapetizione, rilevare dalla documentazione risultante dagli atti la mancanza in capo ai procuratori speciali di poteri ulteriori rispetto a quelli necessari per concludere il negozio traslativo ("non risultando... che i poteri rappresentativi conferiti da F.A. ai propri procuratori coprissero alcun pagamento di debito altrui e quindi la possibilità, per HVL, di procedere alla compensazione come in effetti attuata").

9.2. - La controricorrente HVL ha dedotto ragioni di opposizione all'accoglimento del motivo di ricorso, deducendo: (a) che la quietanza liberatoria apposta dai procuratori con la firma all'atto di compravendita era idonea a dare conferma dell'avvenuto pagamento del prezzo; (b) che dall'esame della procura in atti si ricava "che i procuratori di F.A. erano senz'altro muniti dei necessari poteri per concludere un accordo negoziale di compensazione per una parte del prezzo di vendita"; (c) che il Tribunale, omettendo di attivare il contraddittorio sulla eccezione sollevata d'ufficio, avrebbe "spiazzato... la difesa della HVL (ma forse della stessa difesa di controparte, la quale fino ad allora aveva semplicemente sostenuto che mancava la prova scritta della transazione conclusa, senza mettere mai in dubbio i poteri conferiti ai procuratori)"; (d) che "la cessionaria non è legittimata a sollevare questioni sui limiti dei poteri dei terzi, essendo estranea al rapporto che si era instaurato tra il rappresentato F.A. e i suoi procuratori generali F.C. e Cl."

Si tratta di profili che non possono trovare ingresso in questa sede.

Su alcuni di essi, infatti, vi sono altrettante statuizioni della Corte d'appello. Infatti la sentenza impugnata: ha escluso il valore confessorio delle quietanze (giacché l'ammissione da parte di HVL "di non aver saldato per intero il prezzo di acquisto degli immobili equivale ad aver controdiagnosticato che è solo apparente il relativo contenuto confessorio"); ha convalidato, anche alla luce della procura prodotta da HVL in sede di gravame, la conclusione circa il difetto di potere in capo ai rappresentanti di F.A.; ha riconosciuto che la cessionaria ha "efficacemente acquistato il diritto di credito e con esso la legittimazione processuale ad agire per soddisfarlo". Rispetto a queste statuizioni la resistente non ha proposto alcun motivo di ricorso: non solo formalmente (l'atto notificato e depositato nel giudizio è denominato "controricorso" e conclude per il "rigetto" del ricorso proposto dalla controparte), ma nemmeno contestando la sentenza impugnata mediante l'articolazione di censure e l'individuazione delle norme che sarebbero state violate o falsamente applicate dal giudice d'appello.

Quanto, poi, al profilo della mancata sottoposizione al contraddittorio delle parti, da parte del Tribunale, della "eccezione", rilevata d'ufficio, della carenza dei poteri dei rappresentanti, si tratta di questione ormai preclusa, ex art. 161 c.p.c. , comma 1, perché HVL non ha svolto apposito motivo di appello per far valere la relativa violazione processuale ad opera del Tribunale; e si tratta, prima ancora, di deduzione che non ha ragion d'essere, posto che non è decisione "a sorpresa" il rilievo, da parte del giudice, della mancata prova di un elemento costitutivo del diritto azionato dalla parte.

9.2.1. - Nella memoria illustrativa, la difesa della controricorrente HVL deduce ulteriormente che la cessionaria avrebbe "inequivocabilmente posto in essere un comportamento incompatibile con il disconoscimento della sua qualità di destinatario degli effetti contrattuali" ed avrebbe "finito per esercitare il potere di ratificare, di esercitare cioè il proprio diritto potestativo di appropriarsi degli effetti del contratto rendendolo definitivamente efficace".

Si tratta di rilievo non condivisibile.

Invero, di ratifica tacita può parlarsi solo ove l'atto o il comportamento, da cui risulti in maniera chiara la volontà di fare proprio il negozio concluso dal falsus procurator, provenga dall'interessato o dai suoi eredi (art. 1399 c.c. , comma 1 e u.c., cod. civ.). Nella specie, invece, il comportamento processuale a cui si vorrebbe dare rilevanza è quello del cessionario del credito derivato al cedente da un precedente contratto, quindi di un acquirente a titolo particolare dal dominus, al quale non spetta la facoltà di ratifica.

10. - Il ricorso contiene due ulteriori censure.

10.1. - Con il secondo motivo (nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c.) si censura nuovamente l'errata qualificazione della c.d. eccezione di inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, in relazione, questa volta, all'appello incidentale svolto dalla R. con riferimento all'ulteriore importo della domanda di condanna pari a Euro 38.964,31, costituente l'IVA sull'importo di Euro 231.785,88.

10.1.1. - Il motivo è inammissibile.

Occorre rilevare che dalla sentenza impugnata si ricava che l'importo di Euro 38.964,31 corrisponde ad "un credito per rimborso IVA che la compratrice assumeva di vantare nei confronti del venditore in proprio e non nei confronti delle sue società". In sostanza - prosegue la sentenza - HVL "ha pagato un corrispettivo, comprensivo di IVA, ad un terzo per una prestazione da lui resa. Ha, quindi, addebitato ad F.A. l'intero importo versato, IVA inclusa".

Tanto premesso, la sentenza è giunta alla conclusione che, per questa posta, "l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare il prezzo della vendita ha fonte in un duplice titolo".

Per un verso, esso, secondo la Corte d'appello, rinviene il proprio fondamento "nella reciprocità di posizioni creditorie e debitorie tra F.A. e HVL s.p.a.". Sotto questo profilo, i giudici del gravame hanno dato continuità alla ratio decidendi che sostiene la pronuncia del Tribunale: la quale - premesso che nella vicenda in esame HVL è intervenuta rimborsando alla società R. i costi di cana-lette per l'importo, risultante da una sentenza del Tribunale di Trento, di Euro 231.785,88 (IVA inclusa), e che per l'importo in questione la compensazione è stata operata "effettivamente tra debiti e crediti esistenti tra le stesse parti, quindi legittimamente" - ha rilevato che, essendo l'importo nel suo complesso determinato da titolo giudiziale tra la società R. e F.A., esso era dovuto per intero, sicchè spettava a R. inserire, nella contabilità IVA, la ricezione dell'importo e girarla non a F., ma alla competente amministrazione finanziaria.

Per l'altro verso, il titolo è rappresentato - prosegue la Corte d'appello - dal "patto compensativo collaterale alla vendita immobiliare. Sicchè per impedirlo è imprescindibile la declaratoria d'inefficacia del patto", patto dalla cessionaria "infondatamente impugnato solo sotto il profilo del difetto della forma scritta che deve rivestire una transazione".

Ora, con il motivo di ricorso la R. censura questa seconda ratio decidendi, lamentando che la Corte d'appello abbia affermato che l'accoglimento della domanda di condanna presuppone l'inefficacia del patto compensativo per carenza di poteri di rappresentanza, che non sarebbe rilevabile d'ufficio.

Ma la ricorrente non muove alcuna doglianza con riferimento all'altra, e concorrente, ratio decidendi, relativa alla legittimità della compensazione in ragione della reciprocità di posizioni creditorie e debitorie tra il F. e HVL.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3386;

Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7931).

10.2. - L'accoglimento del primo motivo e l'inammissibilità del secondo mezzo rendono assorbito l'esame del terzo motivo, con cui, denunciandosi la violazione dell'art. 112 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 4, si lamenta l'omessa pronuncia della Corte d'appello sull'eccezione sollevata dalla R. a pag. 6 della sua comparsa di risposta con appello incidentale, relativa alla carenza di potere dei rappresentanti di F.A..

11. - La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.

11.1. - La causa non può essere decisa nel merito, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Infatti, con l'atto di appello (ne da conto la sentenza impugnata alle pagine 16 e 17) HVL ha censurato la sentenza di primo grado perchè sul credito riconosciuto alla cessionaria sono stati attribuiti gli interessi dalla data della vendita immobiliare anzichè dalla data della successiva cessione, come stabilito dall'art. 1263 c.c. , u.c..

L'esame di questo motivo di gravame è stato evidentemente ritenuto assorbito dalla Corte territoriale, la quale, avendo escluso (a causa della ravvisata extrapetizione) il diritto di credito al pagamento della somma capitale, non aveva ragione di occuparsi della decorrenza degli interessi.

La questione della decorrenza degli interessi torna invece di attualità per effetto dell'accoglimento del primo motivo dell'odierno ricorso per cassazione.

Ma si tratta di questione il cui scrutinio deve essere rimesso alla Corte territoriale, occorrendo esaminare il negozio di cessione tra F. e R. al fine di stabilire se esso contenga il patto contrario alla disciplina sui frutti scaduti recata dall'art. 1263 c.c..

11.2 - Il giudice del rinvio - che si individua nella Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione - provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbito l'esame del terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2015